



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO FERRUCCI”
Con percorso a indirizzo musicale

Circolare n. 272

I.C. - "F. FERRUCCI"-LARCIANO
Prot. 0002426 del 31/03/2025
VII-2 (Uscita)

Ai docenti e al personale ATA

e .p.c

Alle famiglie degli alunni

dell'Istituto Comprensivo F.Ferrucci

OGGETTO: Disciplina dell'incompatibilità nel pubblico impiego. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi e svolgimento della libera professione ai dipendenti dell'Istituto da parte di soggetti esterni pubblici e privati (Art. 508 del DLgs. 297/94, Art. 53 del DLgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012)

La presente per ricordare a tutto il personale dell'Istituto le disposizioni di legge che regolano la concessione di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti da soggetti privati o enti pubblici ed esercizio di libere professioni.

La disciplina generale è contenuta nel Testo unico sul pubblico impiego di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: secondo l'art. 53, secondo comma, *“le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d'ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”*.

Il legislatore fissa, dunque, la regola della incompatibilità dello svolgimento di attività extra-istituzionali con l'assunzione di un impiego pubblico.

Sullo sfondo il dovere di esclusività delle prestazioni intestate al pubblico dipendente al quale la Costituzione chiede di dedicare interamente all'Ufficio le proprie energie lavorative senza disperderle in attività esterne ed ulteriori, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità

dell'Amministrazione (art. 98 Cost.).

La conseguenza è che, di regola, ogni incarico extra-istituzionale deve considerarsi eccezionale rispetto allo status di pubblico dipendente.

Rientra in tale categoria anche il personale scolastico (docente, educativo e ATA) essendo gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado “Pubblica Amministrazione” a tutti gli effetti di legge (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001). Visto l'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".

Normativa di riferimento:

art. 6, c. 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117; art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; artt. n. 57 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 1997; art. 53 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche"; parere della Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1; DPR 62/2023, *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in particolare gli artt. 3 e 4.

Incarichi ed esercizio di libere professioni

L'art. 53 comma 7 del Dlgs. 165/2001 prevede che **i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.**

Tutti gli incarichi retribuiti devono essere pertanto preventivamente autorizzati dall'Amministrazione. Rientrano tra questi anche gli incarichi aventi carattere occasionale, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Il datore di lavoro può autorizzare lo svolgimento di incarichi ulteriori a seguito di apposita istruttoria dalla quale non devono risultare alcuna situazione di conflitto di interesse rispetto all'attività svolta in via principale (art. 53, comma 7, d.lgs. 165 cit.).

Accanto a questa tipologia di incompatibilità, cd. “relativa” o “condizionata” alla preventiva autorizzazione, il legislatore individua una serie di incarichi che possono essere svolti senza necessità di acquisire il preventivo nulla osta da parte del datore di lavoro. Si tratta delle attività elencate dal comma 6 dell'art. 53

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese opportunamente documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione “nonché di docenza e di ricerca scientifica” (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono le seguenti:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.

Ipotesi di incompatibilità assoluta

La regola dell'incompatibilità assoluta con riferimento al personale scolastico, sia a tempo pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, è posta dall'art. 508, comma 10, d.lgs. 297/1994 (Testo unico Istruzione) rispetto all'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ovvero svolte alle dipendenze di soggetti privati o, ancora, comportanti l'accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro.

La disposizione del Testo unico istruzione ricalca le ipotesi descritte dall'art. 60, d.P.R. n. 3/1957 la cui integrazione determina la diffida da parte del datore di lavoro ad interrompere, entro 15 giorni, l'attività incompatibile a pena di decadenza dal lavoro pubblico.

Costituiscono incompatibilità di tipo assoluto:

1. gli incarichi connotati da “**abitudine**” e “**professionalità**”, intese quali non occasionalità, e continuità nello svolgimento della professione, anche se esercitata in maniera non esclusiva¹;

¹ Con riferimento alla prima categoria, presenta il carattere della *professionalità* anche l'impiego che, sebbene singolarmente e isolatamente non dia luogo ad una situazione di incompatibilità assoluta, considerato complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configura, invece, un impegno continuativo, tenuto conto della natura dell'incarico e della remunerazione previsti. In questo senso è stata presa in considerazione l'**attività di amministratore di condomini**, la quale, sebbene non rientri formalmente tra quelle espressamente vietate al personale docente dall'art. 508, d.lgs. 297/1994, non può legittimamente essere autorizzata allorché risulti prestata in modo continuativo e non occasionale. La richiesta può essere

2. l'assunzione di **cariche in società costituite a scopo di lucro**, con esclusione delle società cooperative;
3. tutti gli incarichi suscettibili di entrare in **conflitto di interessi**, anche solo in via potenziale, con lo svolgimento dell'attività ordinaria e di compromettere il buon andamento dell'ufficio²;

Conflitto d'interessi

Il conflitto d'interessi può determinarsi in relazione a quegli incarichi che, per loro natura o per l'oggetto, sono suscettibili di arrecare pregiudizio, anche solo potenziale, all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche o all'immagine stessa dell'Amministrazione di appartenenza.

Il datore di lavoro, previamente informato dell'intenzione di assumere incarichi esterni, è tenuto a valutare la sussistenza del conflitto di interesse. L'obbligo di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse a carico del dipendente pubblico costituisce altresì regola di condotta positivizzata all'interno del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal d.p.r. n. 62/2013 la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16).

La Funzione Pubblica, in conferenza unificata, ha approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti".

Nel documento sono stati precisati tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'Amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione. **La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, ovvero se nell'attività sono coinvolti alunni dell'Istituto, si configura a tutti gli effetti un conflitto d'interessi.**

Accanto alle ipotesi di incompatibilità assoluta per il personale docente si aggiunge lo svolgimento di **lezioni private ad alunni** dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio. **La legge, in forza del**

accolta solo quando l'impegno risulti limitato alla cura dei propri interessi. Tale ipotesi ricorre quando il soggetto ricopra il ruolo di amministratore del condominio al cui interno sia ubicato l'appartamento di proprietà.

² Dalla prassi applicativa si desume l'ulteriore regola per cui l'incarico aggiuntivo rispetto all'attività ordinaria non può essere legittimamente autorizzato nel caso in cui il suo svolgimento presupponga un inquadramento nell'ambito della struttura, con conseguente esclusione di forme di collaborazione sporadiche e occasionali. Da tale circostanza il giudice amministrativo ha desunto la "professionalità" dell'attività di istruttore di scuola guida ancorché prestata a titolo gratuito sancendone l'incompatibilità rispetto al servizio prestato in qualità di docente.

principio per cui nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private, sancisce la nullità degli scrutini o delle prove d'esame svoltesi in violazione del predetto divieto (art. 508 commi 1 e 5, d.lgs. 297/1994).

In caso di lezioni private impartite agli alunni frequentanti scuole diverse da quelle di servizio, lo svolgimento di questa attività è ammesso previa autorizzazione del dirigente scolastico il quale abbia valutato la compatibilità con l'orario di insegnamento e al quale sia stato preventivamente comunicato il nome e la provenienza dell'alunno. Tale adempimento si concretizza in una vera e propria richiesta di autorizzazione soggetta al regime di cui all'art. 53, d.lgs. 165/01, con la conseguenza che la stessa si intende rilasciata una volta che sia decorso il termine per provvedere.

In generale possono considerarsi altresì vietati gli incarichi che per la loro natura ed oggetto sono suscettibili di recare nocimento all'immagine dell'amministrazione o che, sebbene rientranti nel novero delle attività liberalizzate, si pongano in concreto in una situazione di conflitto di interessi con i compiti istituzionali.

In caso di inosservanza del divieto a svolgere incarichi o libere professioni non autorizzate, tra le quali figurano le lezioni private (ripetizioni, lezioni private di canto, strumento musicale o altro,) che, a meno di essere effettuate gratuitamente, devono essere svolte con partita IVA e, pertanto, sono soggette ad autorizzazione del Dirigente essendo a tutti gli effetti esercizio di libera professione (cfr. art 508 comma 15 D.lgs. n. 297 del 1994), salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il profilarsi di una situazione di incompatibilità assoluta ha come **conseguenze**, da un lato, la cessazione automatica del rapporto di lavoro qualora l'incompatibilità non venga rimossa entro 15 giorni dalla diffida, dall'altro la valutazione circa la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di esclusività. Secondo quanto previsto dall'art. 63, d.p.r. 3/1957, l'ottemperanza alla diffida, infatti, non esclude il venir meno della responsabilità disciplinare in presenza delle condizioni di legge.

L'inottemperanza alla diffida determina la decadenza dalla nomina per mancata cessazione della situazione di incompatibilità e per l'effetto la **risoluzione del contratto** per venir meno di uno dei presupposti legittimanti la valida sottoscrizione dello stesso. L'istituto della decadenza non ha natura

sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. (cfr. Cassazione civile sez. lav. 21 agosto 2009 n. 18608; in senso conforme Cass. 12 ottobre 2012 n. 17437).

Sul rapporto tra decadenza e responsabilità disciplinare è intervenuta la Cassazione anche con la Sentenza 4 aprile 2017 n. 8722 che ha affermato i seguenti principi:

- a) in caso di incompatibilità assoluta, la violazione dell'obbligo di esclusività può essere fonte di responsabilità disciplinare anche nella ipotesi in cui la incompatibilità venga rimossa a seguito della diffida;
- b) la sanzione irrogata dal datore di lavoro all'esito del procedimento disciplinare, avviato dopo la diffida, deve essere proporzionata alla gravità della condotta, da valutarsi negli aspetti oggettivi e soggettivi, in relazione alla quale assumono particolare rilievo la condotta tenuta dal dipendente dopo la diffida e la mancata rimozione della incompatibilità.

Dal punto di vista delle **conseguenze patrimoniali** il configurarsi di un'ipotesi di incompatibilità assoluta comporta poi a carico del dipendente l'obbligo di versare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Il mancato versamento è fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti (art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001).

Procedimento autorizzatorio:

Al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta che, come visto, costituiscono un divieto inderogabile, il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico. In prima battuta quest'ultimo è chiamato a verificare che l'incarico prospettato al suo dipendente non integri un divieto inderogabile (art. 60, d.p.r. 3/1957) né che, al contrario, si tratti attività che, per natura ed oggetto, non richieda un'autorizzazione in quanto liberalizzata (art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001).

A questo punto il dirigente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell'attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l'insussistenza del conflitto di interessi. Tale procedimento può culminare nell'adozione di un provvedimento motivato di autorizzazione ovvero di diniego.

Il regime autorizzatorio sopra descritto è previsto al fine di vagliare l'effettiva compatibilità dell'attività extra lavorativa svolta con il corretto e puntuale adempimento della prestazione contrattualmente dovuta per evitare che il cumulo di incarichi arrechi un pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione.

L'esercizio di attività ulteriori, seppur compatibili, in difetto della prescritta autorizzazione integra violazione di legge con conseguente decadenza dall'impegno e risoluzione del contratto di lavoro.

Si forniscono di seguito le indicazioni per richiedere:

1) Autorizzazione a svolgere la libera professione

è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. La richiesta va presentata all'ufficio segreteria personale mediante apposito modulo. (Modulo Allegato 1)

2) Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati. (Modulo Allegato 2)

Pertanto:

Per il personale interessato ad accettare incarichi da altre amministrazioni

- si chiede di accertarsi sia che l'ente che intende conferire l'incarico abbia richiesto l'autorizzazione al Dirigente Scolastico sia, prima di iniziare eventuali attività, che la stessa sia stata autorizzata;
- si prega di far compilare all'ente conferente l'incarico, il relativo modello. Le voci devono essere compilate tutte con cura, come previsto dalla normativa

Per il personale docente:

- se l'incarico prevede compensi ai sensi delle lettere a, b, c, d, e, f, f-bis prima citate, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione e non presenta conflitto d'interessi;
- se trattasi di incarico di altra natura, valgono le condizioni sopra esposte

Libere professioni e dipendenti in regime di part time.

Il divieto generale di svolgere, in costanza di rapporto di pubblico impiego, attività ulteriori rispetto a quella istituzionale risulta attenuato in due ipotesi legislativamente previste: la prima riguarda il personale in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento (art. 53,

comma 6, d.lgs. 165, cit.), la seconda le categorie di personale, e fra queste i docenti, ammesse, in presenza di specifiche condizioni di legge, allo svolgimento di libere professioni³.

Partendo da quest'ultima ipotesi, il riferimento è all'art. 508, comma 15, d.lgs. 297/1994, che consente al personale docente l'**esercizio della libera professione** purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicitata previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Con particolare riferimento all'esercizio dell'**attività forense** vanno richiamate le disposizioni della L. n. 247/2012. L'art. 19 stabilisce che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche e private parificate, nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. Tale prescrizione va letta nel senso che, sussistendone i requisiti, **l'incompatibilità è esclusa anche per i docenti della scuola primaria**; *“costoro, infatti, godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e devono essere in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall'eccezione prevista dalla legge si risolverebbe in una discriminazione in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza”*.

Le condizioni entro cui è consentito al personale docente l'esercizio della professione forense sono richiamate dall'art. 1 comma 56 bis, L. n. 662/96.

Al di là delle categorie normative ciò che conta sono le risultanze dell'esame condotto sulla scorta delle specificità del caso concreto. Questo compito è affidato al datore di lavoro, nella specie al dirigente scolastico, a cui il dipendente chiedi l'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale in aggiunta ai compiti istituzionali. Tale richiesta attiva un controllo avente ad oggetto la compatibilità in concreto dell'attività svolta con possibilità di limitarne l'esercizio proprio al fine di evitare l'insorgere di un conflitto di interessi con lo svolgimento dell'attività di insegnamento.

Con riferimento ai **dipendenti in regime di part time fino al 50%**, il sesto comma dell'art. 53, cit. esclude tale categoria di personale dall'obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi ulteriori, ivi comprese le libere professioni.

Tale disposizione non può essere letta isolatamente ma va coordinata con tutta un'altra serie di prescrizioni, normative e contrattuali, che impongono al dirigente **anche per il personale in part time fino al 50% di vigilare sull'attività svolta in via ulteriore** al fine di verificare che:

³ La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola deve essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali, debitamente autorizzate, sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991. Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.

- a) tale attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- b) l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

In questo senso il **CCNL comparto scuola** sottoscritto in data 19 aprile 2018 obbliga il dipendente in part time che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo (art. 56).

Accanto alle norme contrattuali, la **legge 23 dicembre 1996, n. 662**, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, detta disposizioni specifiche in materia di cumulo di impieghi con specifico riferimento al personale in part time (art. 1, commi 56 e ss.).

Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse le disposizioni di cui alla legge del 1996 assoggettano i lavoratori in part time agli stessi controlli previsti per il personale a tempo pieno al fine di accertare che l'attività ulteriore non comporti, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dagli stessi ricoperta.

In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, laddove ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività svolta dal dipendente, ancorché in part time, e le funzioni istituzionali ad esso intestate, è tenuto a diffidare il lavoratore dal cessare, entro 15 giorni, l'attività ulteriore a pena di decadenza dall'impiego pubblico. Allo stesso modo, allorché la comunicazione del lavoratore abbia ad oggetto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, l'accoglimento della richiesta medesima è subordinato alla verifica circa la compatibilità dell'attività che si intende svolgere in via ulteriore rispetto a quella istituzionale.

Si comunica a tutto il personale che è vietato divulgare o pubblicizzare iniziative e attività che non facciano parte dell'Offerta Formativa dell'Istituto, né che siano state formalmente autorizzate, e di cui l'Amministrazione non sia stata preventivamente informata. La Funzione Pubblica vieta espressamente che docenti e personale scolastico ricoprano incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga, possano generare conflitti di interesse.

In tali circostanze, qualora gli alunni della scuola partecipassero a iniziative o attività non incluse nell'Offerta Formativa dell'Istituto, promosse dal personale scolastico non autorizzato o che il

medesimo figurasse tra gli organizzatori/accompagnatori degli alunni dell'Istituto, si verificherebbe una situazione di conflitto di interesse.

Si invita tutto il personale ad attenersi alle disposizioni sopra indicate.

Si allegano alla presente:

ALLEGATO 1: richiesta autorizzazione all'esercizio della libera professione

ALLEGATO 2: Richiesta autorizzazione svolgimento incarichi

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Federica Bonacchi

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Statale
"Francesco Ferrucci" Larciano

Oggetto: richiesta autorizzazione all'esercizio della libera professione.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il residente a
_____ via/n. _____

docente a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto per la materia/e Iscritto/a al

_____ seguente Albo Professionale e/o elenco speciale

CHIEDE

per l'anno scolastico in corso l'autorizzazione ad esercitare la libera professione di _____

ai sensi dell'art. 508 del DLgs 297/94.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell'art. 53 comma 7 del DLgs n. 165/2001 ed in particolare di sapere che l'autorizzazione richiesta è subordinata alla condizione che l'esercizio della libera professione non sia di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e alle altre varie attività di servizio previste nel piano annuale degli impegni e risulta compatibile con l'orario di insegnamento e che la stessa è inoltre revocabile in conseguenza delle modifiche di tale presupposto.

Larciano, _____

Firma del dipendente _____

Firma del Dirigente Scolastico
Dott.ssa Federica Bonacchi
(per approvazione)

ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
Statale "Ferrucci" Larciano

Oggetto: Richiesta autorizzazione - incarico _____

Codice fiscale _____

Cognome _____

Nome _____

Dati soggetto conferente _____

Tipologia soggetto conferente _____

Codice fiscale _____

Denominazione _____

Oggetto dell'incarico: _____

Docenze/altro (specificare) _____

Tipologia importo (lordo) Previsto /presunto Importo _____

Incarico conferito in applicazione di una specifica norma si/no

Riferimento normativo per il conferimento dell'incarico

Data inizio incarico

Data fine incarico

Ragioni a motivo del conferimento

Il richiedente dichiara con la presente che la prestazione per la quale si richiede autorizzazione presenta carattere contingente ed eccezionale e non comporta alcun rapporto di subordinazione o inserimento stabile nell'organizzazione conferente. Tale prestazione sarà svolta in assenza di contrasto e conflitti di interessi anche potenziali con le attività istituzionali, in orari diversi da quelli di servizio e non interagirà con i compiti e i doveri di ufficio del dipendente.

Data _____ Firma del richiedente _____